



Ordinanza del DFI sulle bevande

Modifica del 3 gennaio 2019

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle bevande è modificata come segue:

Art. 61 cpv. 5

⁵ Le disposizioni dei capitoli 3 e 5 si applicano a tutti i vini, vini spumanti e vini frizzanti, al mosto d'uva e al vino liquoroso. I vini svizzeri devono inoltre soddisfare i requisiti di cui agli articoli 27a–27e e 48b dell'ordinanza del 14 novembre 2007² sul vino.

Inserire prima del titolo del capitolo 2 del titolo 6

Art. 62a Coordinamento dell'esecuzione

Nelle aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini (art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza del 14 novembre 2007³ sul vino) le autorità esecutive di cui alla legislazione sulle derrate alimentari attuano gli articoli 69–76 e 84–86 conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 69 cpv. 2, 3 e 5

Abrogati

Art. 73 Taglio e assemblaggio di vini esteri

Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d'origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione geografica protetta tutelata da una legislazione

¹ RS 817.022.12

² RS 916.140

³ RS 916.140

estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di taglio e assemblaggio.

Art. 76 Denominazione specifica

¹ La denominazione specifica dei vini coincide con le definizioni degli articoli 69–71 della presente ordinanza e degli articoli 27a–27e dell’ordinanza del 14 novembre 2007⁴ sul vino.

² Alla consegna, i vini esteri che recano una denominazione d’origine (DOP, DOC, ecc.) o qualsiasi altra denominazione protetta tutelata da una legislazione estera devono rispettare le disposizioni di tale legislazione in materia di denominazione specifica.

³ I vini senza denominazione di origine e senza un’altra denominazione protetta recano la denominazione specifica «vino» completata dall’indicazione del Paese di produzione come segue:

- a. Paese di produzione, secondo le condizioni dell’articolo 75 capoverso 1 lettera c; o
- b. se il Paese di produzione del prodotto finale non coincide con quello di origine delle uve o dei vini dai quali è ottenuto, il Paese di produzione è indicato in uno dei modi seguenti:
 1. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione) ottenuto da vini di (nome del Paese) o di diversi Paesi»,
 2. «vino prodotto in (nome del Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione) ottenuto da uve di (nome del Paese) o di diversi Paesi».

⁴ La denominazione specifica può essere completata dall’indicazione del colore del vino.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

3 gennaio 2019

Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset

⁴ RS 916.140